

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ZANOLIN OTTONE E DAMETTO ELENA" - PORDENONE

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione, denominata "FONDAZIONE ZANOLIN OTTONE E DAMETTO ELENA", per brevità "FONDAZIONE ZANOLIN", ha sede in Pordenone (PN), via Cavallotti n. 1.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

La denominazione dell'Ente deriva dalle disposizioni di ultima volontà del defunto signor ZANOLIN OTTONE, che ha destinato parte dei propri beni alla costituzione dell'ente e alla sua dotazione patrimoniale.

La Fondazione, apolitica ed aconfessionale, non persegue fini di lucro, neppure indiretto, ed opera esclusivamente per finalità di pubblica utilità e non può distribuire utili. Dette finalità, di seguito meglio precisate, si esplicano nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e, in particolare, in quello della provincia di Pordenone.

ART. 2

DELEGAZIONI ED UFFICI SECONDARI

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, nella provincia di Pordenone (PN), delegazioni ed uffici, al fine di esercitare, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità istituzionali, attività di promozione per lo sviluppo e l'incremento della necessaria rete di relazioni, anche con enti che perseguono analoghi scopi istituzionali, di supporto alla Fondazione e alla sua opera d'interesse collettivo.

ART. 3

DURATA

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 4

FINALITÀ ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Lo scopo della Fondazione, che intende operare nel settore dell'assistenza scolastica e della promozione culturale, anche con riferimento alla cultura d'impresa, è quello di:

favorire e sostenere economicamente, mediante erogazioni e provvidenze in denaro:

a) gli studenti più meritevoli, fra quelli residenti nella provincia di Pordenone (PN), che, all'epoca della domanda da essi presentata per beneficiare delle suddette erogazioni:

- siano regolarmente immatricolati presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (di seguito: anche "Università"), nonché frequentanti uno qualsiasi dei corsi di laurea attivati dall'Università, con esclusione dei fuori corso;

- si siano laureati da non più di 2 (due) anni presso la suddetta Università, conseguendo, all'esito dell'esame finale di laurea, una votazione di eccellenza;

b) - i giovani ricercatori e i dottorandi di ricerca, laureati presso l'Università di Trieste e residenti nella provincia di Pordenone (PN), secondo i criteri e le modalità meglio descritte nel Regolamento di cui all'art. 20 (venti): il tutto al fine di promuovere e garantire, per quanto possibile, la realizzazione di progetti di ricerca, comunque denominati.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'importo di ciascuna delle suddette erogazioni, comunque denominate, dovrà essere, possibilmente, non inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento

approvato dal Consiglio di Amministrazione, destinato a disciplinare, in modo analitico, le procedure e le modalità per l'erogazione delle provvidenze in denaro.

ART. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, come sopra meglio precisate, la Fondazione potrà:

- 1) istituire ed erogare premi e borse di studio;
- 2) stipulare ogni atto, contratto o convenzione, anche trascrivibile nei Pubblici Registri, con enti pubblici o privati, che risulti necessario, utile od opportuno per la realizzazione delle suddette finalità;
- 3) amministrare e gestire i beni, mobili od immobili, che rientrino, a qualsiasi titolo, nel suo patrimonio, nonché gli altri beni dei quali abbia, in qualunque forma, il godimento, il possesso o la semplice detenzione;
- 4) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività istituzionale sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli dell'Ente;
- 5) svolgere, promuovere o favorire, in qualsiasi forma, ogni altra attività, comunque denominata, idonea al perseguimento, anche in forma indiretta, delle proprie finalità statutarie.

Ai predetti fini, la Fondazione intende sviluppare sinergie, collegamenti e forme di collaborazione, comunque denominate, con l'Università di Trieste ed altri enti analoghi, istituti di ricerca, banche, istituzioni finanziarie, imprese, istituzioni pubbliche ed ogni altro organismo, pubblico o privato, che operi nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso, le suddette attività non potranno essere rivolte a vantaggio dei membri della Fondazione, dei componenti dei relativi Organi, dell'eventuale personale dipendente, degli altri partecipanti, comunque denominati, e di coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'Ente o collaborino con esso, nonché dei loro coniugi, parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo.

ART. 6

CONTROLLO E VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 25 C.C. e delle pertinenti leggi collegate, le Autorità competenti, di ogni ordine e grado, vigilano sull'attività della Fondazione.

ART. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, consistente nel lascito testamentario del defunto signor ZANOLIN OTTONE;
- b) dai beni, mobili e immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni effettuate da soggetti, pubblici e/o privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) dai contributi dei soci "Sostenitori".

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari dell'Ente, come sopra meglio precisati, ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenerne un rendimento adeguato, nonché a garantirne la continuazione nel tempo, secondo la volontà del socio fondatore.

ART. 8

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione, destinato al finanziamento delle attività della Fondazione, è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio o dalle attività dell'Ente;
- b) da eventuali beni, mobili e immobili, pervenuti alla Fondazione per donazione o per disposizione testamentaria, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- d) dagli eventuali contributi volontari, in qualsiasi forma concessi, dai membri della Fondazione;
- e) dagli eventuali ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate, in via esclusiva, per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

ART. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI

E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predisporre ed approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo e, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo al primo, il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere predisposto e approvato, anziché entro il mese di febbraio, entro quello di aprile del medesimo anno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere rispettate, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile applicabili alle società di capitali.

Durante la "vita" dell'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano compiute a vantaggio di altri enti analoghi che, per disposizione di legge, dello Statuto o del Regolamento della Fondazione, facciano parte della medesima struttura organizzativa.

Per effetto di quanto sopra, gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati, in via esclusiva, per la realizzazione degli scopi istituzionali e, nei limiti fissati dalla legge e dallo Statuto, delle attività direttamente connesse.

In ogni caso, gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per la ricostituzione del Patrimonio, qualora quest'ultima si renda necessaria a seguito di eventuali riduzioni del Patrimonio per perdite, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, così come gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non potranno eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

ART. 10

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti, Sostenitori ed Onorari.

ART. 11

MEMBRI FONDATORI

Sono "Fondatori" i signori ZANOLIN OTTONE e DAMETTO ELENA, che, oltre a dare impulso alla costituzione dell'Ente, hanno contribuito, direttamente ed indirettamente, alla formazione del suo patrimonio e del relativo fondo di gestione: il tutto nella misura e secondo le modalità stabilite nelle disposizioni di ultima volontà del signor Zanolin Ottone.

ART. 12

MEMBRI PARTECIPANTI, SOSTENITORI ED ONORARI

Sono "Partecipanti" della Fondazione i parenti ed amici del defunto ZANOLIN OTTONE che hanno preso parte e contribuito alla costituzione dell'Ente, e precisamente i signori:

- DEL BEN CARLA, nata a Pordenone (PN), il 23 settembre 1983, residente in Roveredo in Piano (PN), via Mazzini, n. 5;
- ZANOLIN GIOVANNI, nato a Pordenone, il 7 settembre 1955, ed ivi residente, Vicolo del Lavatoio, n. 13/12;
- PALAZZETTI CINZIA, nata a Pordenone il 15 febbraio 1957, ivi domiciliata in via Fontanazze n. 30;
- BORTOLUS LUCIANO, nato a Pordenone (PN) il 13 marzo 1944 con domicilio in Pordenone (PN), via Molinari n. 33.

Sono "Sostenitori" della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 (ventuno) del presente Statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante il versamento, a titolo liberale e senza diritto di ripetizione, di un contributo in denaro di entità non inferiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero): i contributi versati dai soci "Sostenitori" sono destinati al Patrimonio della Fondazione, di cui al superiore art. 7 (sette).

Sono membri "Onorari" della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 21 (ventuno), le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinte per particolari meriti nel settore della cultura, della ricerca scientifica, della promozione e della solidarietà sociale, dell'imprenditoria, nonché, più in generale, nei settori in cui la Fondazione opera.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Al fine di garantire ed agevolare, con il loro contributo, la realizzazione delle finalità istituzionali, tutti i membri della Fondazione hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Ente, anche, e soprattutto, mediante le decisioni assunte, in forma collegiale, dall'Assemblea Generale.

Ai "Partecipanti" è attribuito il diritto/dovere di vigilare, per tutta la durata della Fondazione, sull'effettivo rispetto delle disposizioni di ultima volontà dettate dal defunto ZANOLIN OTTONE.

I membri devono rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, adempiendo, senza ritardo, gli obblighi e gli impegni di contribuzione, materiale e finanziaria, eventualmente posti a loro carico.

Tutte le attività dei membri della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto alla percezione di compensi o remunerazioni, comunque denominati, neppure sotto forma d'indennità: salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio.

In ogni caso, le attività dell'Ente non possono essere rivolte a vantaggio, anche indiretto, dei suoi membri, nonché dei loro parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo.

La qualità di membro della Fondazione e i diritti/doveri ad essa connessi non sono trasmissibili.

ART. 14

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata e comunicata ai soggetti interessati, può escludere i membri della Fondazione.

L'esclusione è deliberata, con le maggioranze di cui al successivo art. 21 (ventuno), in ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi ed ai doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- a) l'inadempimento degli obblighi di contribuzione, materiale e finanziaria, eventualmente posti a carico dei membri;
- b) le condotte incompatibili con gli scopi istituzionali della Fondazione e, più in generale, con il dovere di collaborazione per il raggiungimento dei predetti scopi;
- c) la sottrazione o la distrazione, a proprio vantaggio, delle risorse dell'ente e delle relative attività.

Nel caso di persone giuridiche o di enti non personificati, l'esclusione può aver luogo, oltre che per le cause di cui sopra, anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, degli enti collettivi membri della Fondazione;
- b) messa in liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

I membri possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando, a loro carico, l'obbligo di adempiere preventivamente a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e, se effettuata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso, produce effetto dal momento della predetta scadenza: ai fini della comunicazione del recesso, il suddetto Consiglio s'intende domiciliato presso la sede della Fondazione.

I membri che siano stati esclusi, abbiano esercitato il diritto di recesso o abbiano comunque cessato di appartenere alla struttura organizzativa della Fondazione non possono ripetere i contributi eventualmente versati e non hanno alcuna pretesa sul patrimonio dell'Ente.

ART. 15

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

ART. 16

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C., nonché, con riferimento al Revisore dei Conti, dall'articolo 2399 C.C.

ART. 17

VERIFICA DEI REQUISITI

Ciascun Organo collegiale verifica, con riguardo ai propri componenti, la sussistenza dei requisiti necessari per l'assunzione e la conservazione della carica e, a tal fine, può chiedere e reperire, nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di "privacy" e di trattamento dei dati personali, tutte le informazioni utili e/o necessarie.

Per quanto concerne il Presidente e il Revisore dei conti, il suddetto adempimento è espletato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono di diritto dalla carica coloro che, successivamente all'assunzione dell'incarico, si vengano a trovare in una qualsiasi delle situazioni d'ineleggibilità, come meglio descritte nel superiore art. 16 (sedici).
Decade, inoltre, automaticamente dalla carica il membro del Consiglio di Amministrazione o il Revisore dei Conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a 5 (cinque) riunioni consecutive.
Salvo quanto previsto al precedente art. 16 (sedici), la decadenza dalla carica è accertata e dichiarata, con provvedimento motivato e comunicato al soggetto interessato, dall'organo di appartenenza del predetto soggetto e, per quanto concerne il Presidente e il Revisore dei Conti, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), nominati all'atto della costituzione della Fondazione per il primo mandato e, successivamente, eletti dall'Assemblea Generale.

Oltre ai membri della Fondazione, possono essere eletti come componenti del Consiglio di amministrazione anche i soggetti estranei alla compagine dell'Ente, scelti fra persone dotate di adeguate competenze tecniche e di comprovata probità morale.

Con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, detto Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, incaricato di promuoverne e coordinarne le attività.

Fermo quanto stabilito nel precedente art. 18 (diciotto), ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua nomina. In ogni caso, alla scadenza del proprio mandato, il consigliere uscente continuerà ad esercitare le sue funzioni, in regime di "prorogatio", fino alla nomina del sostituto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono responsabili, nei confronti della Fondazione, secondo le norme del mandato. Ad ogni modo, non è responsabile il consigliere esente da colpa o che non abbia partecipato al compimento dell'atto dannoso, salvo che, essendo stato a conoscenza del predetto atto e della sua imminente esecuzione, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

ART. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni testamentarie del signor ZANOLIN OTTONE, determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, dirige e coordina le procedure per l'erogazione delle rendite e delle provvidenze in denaro, attua le decisioni dell'Assemblea Generale e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai superiori artt. 4 (quattro) e 5 (cinque), stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, i programmi e gli obiettivi;
- b) predispone ed approva, con l'ausilio del Revisore dei conti, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) predispone ed approva i bandi finalizzati all'erogazione delle rendite e delle provvidenze in denaro;
- d) nomina i membri della Fondazione, dopo averne accertato i requisiti di cui al superiore art. 12 (dodici);
- e) ai sensi e per gli effetti del successivo art. 25 (venticinque), nomina il Revisore dei Conti;
- f) istituisce, ove lo ritenga necessario od opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procede alla nomina dei relativi responsabili, determinandone altresì le funzioni e le mansioni specifiche;
- g) istituisce eventuali delegazioni ed uffici secondari nella provincia di Pordenone;
- h) determina ed approva l'eventuale compenso del Revisore dei Conti, accertandone preventivamente la

congruità rispetto alle tariffe praticate, per analoghe prestazioni, dai professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;

i) accerta eventuali cause di scioglimento della Fondazione e, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, procede alla nomina dei liquidatori, dettando le regole finalizzate alla devoluzione del patrimonio;

l) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi comunque denominati e sotto qualsiasi forma prestati da terzi o dai membri della Fondazione.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dall'eventuale riconoscimento dell'Ente ex art. 1 del d.p.r. n. 361/2000, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre ed approvare un regolamento accessorio, al fine di precisare e d'integrare, nei limiti imposti dal presente statuto e dalla volontà testamentaria del signor ZANOLIN OTTONE, le norme dedicate all'erogazione delle rendite e delle provvidenze in denaro, disciplinando in modo analitico le relative procedure.

ART. 21

CONVOCAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno e/o necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, in caso di particolari motivi d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso, inoltre, può contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

In assenza di regolare e tempestiva convocazione, la riunione si intende validamente costituita e legittimata a deliberare con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri presenti scelto per sorteggio.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo.

Fermo quanto precede, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando risultano presenti, congiuntamente, almeno la metà dei componenti in carica.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi per oggetto:

- a) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo;
- b) la predisposizione e l'approvazione del regolamento per l'erogazione delle rendite e delle altre provvidenze in denaro;
- c) l'approvazione dei bandi di gara, finalizzati alla suddetta erogazione;
- d) ai sensi e per gli effetti del precedente art. 14 (quattordici), l'esclusione dei soci dalla Fondazione;
- e) l'accertamento delle cause di scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori;
- f) nei limiti di cui al superiore art. 7 (sette), le decisioni concernenti l'amministrazione del patrimonio;

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il Revisore dei Conti, la cui presenza, in ogni caso, è irrilevante per la validità della seduta, nonché per l'integrazione dei "quorum" costitutivo e deliberativo.

Dette riunioni possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; in presenza di questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova fisicamente il Presidente.

ART. 22

PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

Il Presidente è nominato all'atto della costituzione della Fondazione per il primo mandato e, successivamente, è eletto, anche fra i soggetti estranei alla compagine dell'Ente, dall'Assemblea Generale. Salvo quanto previsto nel superiore art. 18 (diciotto), il Presidente della Fondazione dura in carica per 3 (tre anni), decorrenti dalla data della sua nomina. In ogni caso, alla scadenza del proprio mandato, il Presidente uscente continuerà ad esercitare le sue funzioni, in regime di "prorogatio", fino alla nomina del sostituto. Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e, a tal fine, esso è investito dei più ampi poteri e della facoltà di nominare, in caso di proprio impedimento, uno o più delegati, scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il compimento di singoli atti del suo ufficio. Inoltre, il Presidente cura e mantiene le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Fermo quanto precede, in caso di assenza od impedimento, il Presidente, che non abbia già nominato un delegato, è provvisoriamente sostituito da un componente in carica del Consiglio di Amministrazione individuato per sorteggio.

ART. 23

ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è costituita da tutti i membri della Fondazione, compresi gli "Onorari". Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da un altro consigliere da lui delegato quando ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso personale, spedito, con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne l'effettiva ricezione, contenente l'ordine del giorno e l'invito a presenziare all'Assemblea, a ciascun membro almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza.

Nel rispetto delle norme dello Statuto, l'Assemblea generale formula pareri e proposte non vincolanti al Consiglio di Amministrazione, al fine di migliorare la gestione della Fondazione e di agevolare il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, e delibera sulle materie di cui al successivo art. 24 (ventiquattro).

ART. 24

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale può esprimere, in forma scritta, pareri e proposte non vincolati sulle seguenti materie:

- a) linee guida, programmi ed obiettivi della Fondazione;
- b) funzionamento dell'Ente;
- c) erogazione di rendite e di altre provvidenze in denaro.

I suddetti pareri e proposte sono formulati a maggioranza di voti e con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) dei membri.

Con le stesse maggioranze, l'Assemblea Generale delibera sulle seguenti materie:

- 1) nomina del Presidente della Fondazione;
- 2) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Anche in seconda convocazione o in quelle successive, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti per deliberare sulle seguenti materie:

- 1) scioglimento dell'Ente e devoluzione del suo patrimonio;
- 2) modifiche allo Statuto e al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fermi, in ogni caso, i limiti derivanti dalle disposizioni testamentarie del signor ZANOLIN OTTONE;
- 3) azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di amministrazione.

Nelle deliberazioni concernenti la suddetta azione, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto. Dette deliberazioni sono eseguite dai Consiglieri estranei all'azione di responsabilità e, in mancanza, dai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione di quelli ritenuti responsabili, nei confronti della Fondazione, per atti o fatti da loro compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Ferme la potestà e l'iniziativa delle competenti Autorità pubbliche, le deliberazioni contrarie alla legge, all'Atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su istanza degli Organi dell'Ente, nonché di qualsiasi membro della Fondazione.

Qualora vi siano fondate ragioni per ritenere una deliberazione invalida, il consiglio di Amministrazione potrà sospenderne provvisoriamente l'esecuzione con provvedimento motivato.

ART. 25

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, per garantire il possesso delle necessarie competenze tecniche, è scelto tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto stabilito nel superiore art. 18 (diciotto), esso resta in carica per 3 (tre) esercizi consecutivi. In ogni caso, alla scadenza del proprio mandato il Revisore uscente, se non è rieletto, continuerà ad esercitare le sue funzioni, in regime di "prorogatio", fino alla nomina del sostituto.

Se il Revisore dei Conti non è membro della Fondazione, esso ha diritto ad un compenso per le prestazioni connesse al proprio ufficio.

ART. 26

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Salvo quanto sopra previsto, le cariche della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto a percepire compensi o remunerazioni, comunque denominati, neppure sotto forma d'indennità o di rimborsi spese.

Articolo 27

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo intero patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, a vantaggio di altri enti analoghi, che perseguano le stesse finalità della Fondazione, o di organismi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, l. n. 662/1996, salvo che la legge imponga una diversa destinazione.

Articolo 28

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni e, in quanto applicabili, le altre norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE